

**AZIENDA SPECIALE
PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
DEL COMUNE DI TRENTO
(A.S.I.S.)**

**DETERMINA DIRETTORE A.S.I.S.
N. 20/2019 del 10/06/2019**

OGGETTO: Indizione procedura negoziata per l'affidamento della concessione del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande presso il Centro sportivo Trento Nord e il Centro sportivo Manazzon (RdO MePaT su bando di abilitazione "Servizi di ristorazione").

IL DIRETTORE
A.S.I.S.

Attesa la necessità di affidare in concessione il servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande presso il Centro sportivo Trento Nord e il Centro sportivo Manazzon in quanto i contratti con gli attuali concessionari (Aesse Service srl e Camp Express di Campana Sergio & C. snc) scadono il 31 agosto 2019;

Visti la L.P. 9.3.2016, n. 2, il D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, nonché la L.P. 19.7.1990, n. 23 e il relativo Regolamento d'attuazione approvato con D.P.G.P. 22.5.1991, n. 10-41/Leg.;

Dato atto che:

1. la soglia di rilevanza comunitaria per le concessioni di servizi è di Euro 5.548.000;
2. i "distributori automatici" hanno il codice CPV 42933000-5;
3. l'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti nel corso del 2019 ha pubblicato il bando di abilitazione al MEPAT per la categoria merceologica "Servizi di ristorazione" che include la categoria merceologica "distributori automatici" (CPV 42933000-5) e che dunque è obbligatorio procedere con gara telematica (RdO) in Mercurio sul bando di abilitazione "servizi di ristorazione" approvato con determina del Dirigente del Servizio contratti e centrale acquisti n. 15/2019 del 19.02.2019;
4. i "servizi di ristorazione" sono servizi di cui all'Allegato IX (Servizi di cui agli articoli 140, 142, 143 e 144) del D.Lgs. 50/2016;
5. secondo l'art. 18, comma 13, della L.P. 23/1990 ove si tratti di contratti dai quali deriva un'entrata, l'aggiudicazione ha luogo di norma sulla base del criterio del prezzo più alto in aumento rispetto al prezzo base;
6. ai sensi dell'art. 6, comma 11, della L.P. 2/2016 e dell'art. 8 della direttiva 2014/23/UE, il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione nonché per le forniture accessorie al servizio medesimo;
7. l'importo dei corrispettivi (iva inclusa) del concessionario può essere stimato in annuali Euro 86.060,00, quinquennali in Euro 430.300,00 e novennali Euro 774.540,00 tenuto conto dei prezzi imposti nello schema di contratto allegato e dei quantitativi conosciuti e/o stimati dei precedenti concessionari per i settori: a. caldo; b. bevande fredde; c. altro;

8. per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di concessione di servizi sottosoglia si applicano la L.P. 2/2016, la L.P. 23/1990 e i principi in materia (normativa statale in quanto applicabile);

Dato altresì atto che il presente contratto è un contratto attivo, con un canone di concessione posto a base di gara al rialzo pari ad Euro 0,20 a consumazione cioè battuta del distributore (iva esclusa) per i seguenti importi presunti: a. annuale Euro 19.000,00 (iva esclusa); b. quinquennale Euro 95.000,00 (iva esclusa); c. novennale Euro 171.000,00 determinati come di seguito:

	nr. consumazioni annuali presunte	% caldo	% bevande fredde	% altro	canone a consumazione a base di gara (iva esclusa)	Base di gara annuale (iva esclusa)	Base di gara quinquennale (iva esclusa)	Base di gara con eventuale rinnovo (iva esclusa)
Centro sportivo Trento Nord	70000	47%	22%	31%	0,20 €	14.000,00 €	70.000,00 €	126.000,00 €
Centro sportivo Manazzon	25000	50%	50%		0,20 €	5.000,00 €	25.000,00 €	45.000,00 €
	95000					19.000,00 €	95.000,00 €	171.000,00 €

Visto lo schema di contratto di concessione redatto dall'Ufficio Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi, allegato alla presente delibera sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale;

Trattandosi di una concessione di servizio con un'incidenza percentuale del costo della manodopera non superiore al 50% della base di gara (art. 16, comma 2, lett. c) L.P. 2/2016), stimata in Euro 2.000,00 annui, non si ritiene di poter individuare la quota di lavoratori svantaggiati da impiegare nella concessione (art. 32, comma 3, L.P. 2/2016);

Individuati i seguenti requisiti di partecipazione di idoneità del soggetto concorrente:

- iscrizione nel registro della CCIAA o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella della concessione;
- assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; con la precisazione che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese entrambe i requisiti devono essere posseduti dalla mandataria e dalle mandanti;

Ritenuto necessario avviare procedura negoziata con RdO sul Bando di abilitazione MePaT "servizi di ristorazione" invitando tutte le imprese abilitate alla CPV 42933000-5 "distributori automatici" alla data dell'11.6.2019;

Ritenuto di stabilire altresì:

- l'aggiudicazione al criterio del massimo rialzo espresso in Euro sul prezzo a base di gara (Euro 0,20 a consumazione/battuta, iva esclusa) ai sensi dell'art. 9, comma 6, del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell'art. 18, comma 13, della L.P. 23/1990;
- la possibilità di aggiudicazione della concessione anche qualora venga presentata una sola offerta purchè la stessa sia ritenuta conveniente o idonea per A.S.I.S. in relazione all'oggetto della concessione e alle prescrizioni degli atti di gara;

- la non suddivisione in lotti trattandosi di una concessione di servizio che può portare a economia di scala al concessionario e ad un'uniformità di servizio/prezzo sugli impianti natatori;
- la durata del contratto in 5 (cinque) anni rinnovabile per ulteriori 4 (quattro) anni dopo il primo quinquennio;
- la facoltà di subconcessione in conformità a quanto previsto dall'art. 26 della L.P. 2/2016 e, limitatamente alla quota subappaltabile, dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il contratto collettivo nazionale di riferimento ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 1796 dd. 14.10.2016: CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo;
- il tipo di distributori richiesti (o equivalenti) al fine di mantenere la qualità del servizio al Centro sportivo Trento Nord ed elevare la qualità del servizio al Centro sportivo Manazzon (cfr. art. 1 comma 4 dello schema di contratto di concessione);
- la previsione di una clausola risolutiva espressa in favore di A.S.I.S. qualora non venisse rinnovato l'affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi dal Comune di Trento ad A.S.I.S. dopo il 31.12.2023, fermo restando l'applicazione in favore del concessionario delle disposizioni dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- contratto stipulato per scrittura privata subordinatamente agli adempimenti antimafia, se richiesti;
- possibilità di autorizzare l'avvio della concessione del servizio anche anteriormente alla formale stipulazione del contratto al fine di assicurare continuità al servizio offerto al pubblico;

determina:

- a) indire procedura negoziata con RdO sul Bando di abilitazioni MePaT "Servizi di ristorazione", categoria merceologica specifica "distributori automatici" (CPV 42933000-5), con le modalità previste per la trattativa privata ex art. 21 LP 23/1990, per la concessione del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande presso il Centro sportivo Trento Nord e il Centro sportivo Manazzon (Cig 7935334CC3), secondo le caratteristiche e le modalità indicate nello schema di contratto di concessione di servizio, che sub allegato A) forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
- b) stabilire che la gara viene esperita in conformità agli articoli 18, comma 13, e 21 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, con il criterio dell'offerta al massimo rialzo espresso in Euro sul valore unitario posto a base di gara e pari a Euro 0,20 (iva esclusa) a battuta; oneri interferenziali pari a Euro 0,00 (previsto orario di caricamento distributori e di manutenzione prima delle ore 8.45);
- c) fissare la durata dell'affidamento della concessione di servizio in cinque anni, rinnovabili di ulteriori quattro dopo i primi cinque;
- d) approvare lo schema di lettera d'invito alla RdO su MePaT allegato alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale;
- e) delegare il Direttore (RUP) e l'Ufficio Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi a perfezionare gli atti di gara e a gestire la procedura di affidamento della concessione del servizio;
- f) pubblicare gli atti di gara sul sito A.S.I.S.;
- g) fissare in Euro 225,00 le spese in diretta amministrazione a disposizione dell'Amministrazione per il contributo ANAC;

- h) stabilire la facoltà di aggiudicazione della concessione anche qualora venga presentata una sola offerta purchè la stessa sia ritenuta conveniente o idonea per A.S.I.S. in relazione all'oggetto della concessione e alle prescrizioni degli atti di gara;
- i) autorizzare l'avvio della concessione del servizio anche anteriormente alla formale stipulazione del contratto al fine di assicurare continuità al servizio pubblico gestito;
- j) stabilire che il contratto di concessione di servizi sia stipulato per scrittura privata;
- k) indicare il Direttore, ing. Luciano Travaglia, Responsabile unico del procedimento e la Responsabile Amministrativa e Gestione Contratti di Servizi, dott. Norma Micheli, Responsabile dell'esecuzione del contratto di concessione.


IL DIRETTORE
Ing. LUCIANO TRAVAGLIA

Allegati:

- A) schema di contratto di concessione
- B) schema lettera d'invito RDO

**Schema di
CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA
DI BEVANDE CALDE, FREDDI E ALIMENTI PRECONFEZIONATI
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO TRENTO NORD DI GARDOLO
(TRENTO) E
IL CENTRO SPORTIVO GUIDO MANAZZON DI VIA FOGAZZARO
(TRENTO)**

Prot. n. di data CIG 7935334CC3

con la presente scrittura privata tra le Parti

AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL
COMUNE DI TRENTO (di seguito denominata A.S.I.S.), con sede in Gardolo di
Trento, via 4 Novembre n. 23/4, c.f. e p.iva 01591870223, rappresentata dal
Presidente e Legale rappresentante, avv. Antonio Divan, nato a Trento il
13.6.1960, e domiciliato per la carica presso la medesima Azienda,

E

..... (di seguito denominata anche GESTORE e/o
CONCESSIONARIO), con sede legale in, rappresentata da
....., Legale rappresentante, nato a e residente in
....., Codice Fiscale

*definite anche di seguito e congiuntamente "Parti";
si conviene e si stipula quanto segue*

ART. 1

Oggetto della concessione del servizio

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento della concessione del servizio
di distribuzione automatica di bevande calde, bevande fredde e alimenti
preconfezionati anche freschi a mezzo di installazione, gestione e
manutenzione/pulizia di distributori automatici presso il Centro sportivo Trento
Nord (Gardolo di Trento, via 4 Novembre n. 23/4) e il Centro sportivo Guido
Manazzon (Trento, via Fogazzaro n. 4).

Il servizio è rivolto agli utenti, individuali e associativi, agli spettatori, ai dipendenti
di A.S.I.S. e ai dipendenti e collaboratori degli Appaltatori di A.S.I.S., nonché ad
ogni altro soggetto che abbia titolo a frequentare gli impianti sportivi in gestione
A.S.I.S..

2. Il Concessionario ha diritto di gestire direttamente i punti di distribuzione
automatica incassando in proprio i prezzi delle bevande e dei prodotti versati dai
clienti. I prezzi massimi al pubblico che il Concessionario deve praticare e esporre
sono i seguenti:

Prodotti	Prezzo al pubblico
BEVANDE CALDE	

*Imposta di bollo
pari ad €
assolta in modo
virtuale.*

*Autorizzazione n.
25488/15 dd.
13/04/2015 della*

*Direzione
provinciale di
Trento
dell'Agenzia delle
Entrate.*

caffè IN CIALDA espresso, caffè lungo, caffè macchiato	€	0,50
cappuccino, cioccolata calda (e loro varianti)	€	0,50
acqua calda	€	0,20

BEVANDE FREDDE

acqua minerale (frizzante e naturale) in pet da 50cl	€	0,60
bibite e thè in lattina da 33 cl	prezzo stabilito dal Concessionario	
bibite e thè in pet da 50 cl	prezzo stabilito dal Concessionario	
bibite e thè mini in pet da 33 cl	prezzo stabilito dal Concessionario	
energy drink in pet da 50 cl	prezzo stabilito dal Concessionario	
succhi e thè in brik da 200 ml	€	0,50

PRODOTTI PRECONFEZIONATI GENERICI

crackers, patatine, schiacciatine, taralli, brioches, arachidi, snacks, prodotti salati, merendine dolci e salate	€	0,60
biscotti	€	0,70

PRODOTTI PRECONFEZIONATI A MARCHIO SPECIFICO

Fiesta - Kinder Delice	prezzo stabilito dal Concessionario
Wafers - Loacker	prezzo stabilito dal Concessionario
Oro Ciok - Saiwa	prezzo stabilito dal Concessionario
Bounty - Mars	prezzo stabilito dal Concessionario
Mars - Mars	prezzo stabilito dal Concessionario
M&M - Mars	prezzo stabilito dal Concessionario
Twix - Mars	prezzo stabilito dal Concessionario
Kit Kat - Nestlé	prezzo stabilito dal Concessionario
Lion - Nestlé	prezzo stabilito dal Concessionario
Duplo - Ferrero	prezzo stabilito dal Concessionario
Kinder Bueno - Ferrero	prezzo stabilito dal Concessionario
Caramelle / Chwing gum in astuccio - Perfetti	prezzo stabilito dal Concessionario
altri	prezzo stabilito dal Concessionario

PRODOTTI PRECONFEZIONATI FRESCHI

panini - tramezzini	prezzo stabilito dal Concessionario
vaschetta frutta fresca	prezzo stabilito dal Concessionario
vaschetta verdura fresca	prezzo stabilito dal Concessionario
busta frutta fresca	prezzo stabilito dal Concessionario
busta verdura fresca	prezzo stabilito dal Concessionario
yogurt da bere da 200 gr	prezzo stabilito dal Concessionario
Gelati (a temperatura costante di -20°C)	prezzo stabilito dal Concessionario

I suddetti prezzi fissi potranno essere variati su richiesta scritta del Concessionario del servizio, che dovrà motivare presentando adeguata documentazione.

L'applicazione dei nuovi prezzi sarà in ogni caso subordinata ad autorizzazione del Direttore di A.S.I.S..

I prezzi stabiliti dal Concessionario dovranno essere comunicati a inizio contratto e, successivamente, in caso di variazione.

E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche mediante distributori automatici.

E' vietata la distribuzione di tabacchi e quant'altro non specificato nel presente schema di contratto o non autorizzato per iscritto da A.S.I.S..

Durante le manifestazioni aperte al pubblico, è vietata la vendita di bevande in contenitori chiusi (bottiglie, lattine, brik,...) sia in pet che in vetro. Il Concessionario è tenuto a provvedere in proprio allo spegnimento dei singoli distributori o all'inibizione della vendita delle bevande in contenitori chiusi.

3. Gli impianti sportivi in gestione A.S.I.S. presso i quali è richiesto il servizio di distribuzione automatica di cui al presente contratto sono i seguenti:

-	<u>Edificio</u>	<u>Impianti sportivi presenti nell'edificio</u>	<u>Ubicazione edificio</u>	<u>Mesi di apertura all'anno</u>	<u>Presenze stimati e presunte annuali</u>	<u>Pre-senza bar</u>
1	CENTRO SPORTIVO TRENTO NORD	2 piscine coperte 2 piscine scoperte palazzetto 2 palestre 2° piano 2 palestre piano int. Uffici e magazzino ASIS	Trento Frazione Gardolo Via 4 Novembre 23/4	12	350000	Solo estate
3	CENTRO SPORTIVO GUIDO MANAZZON	1 piscina interna 5 piscine esterne 3 palestre Campo all'aperto	Trento, Via Fogazzaro 4	12	250000	Solo estate

4. I distributori installati dovranno essere della seguente tipologia:

Centro sportivo Trento Nord:

- n. 2 distributori di bevande calde con rendiresto (apparecchio marca Necta modello Canto o equivalente)
- n. 2 distributori alimenti preconfezionati anche freschi con rendiresto (apparecchio marca Necta modello Samba o equivalente)
- n. 1 distributore bottiglie acqua da 0,5 l. con rendiresto (apparecchio marca Necta modello Diesis o equivalente)
- n. 1 distributore bevande fredde con cambiamonete incorporato (apparecchio marca Vendo modello Sanden o equivalente)

Centro sportivo Guido Manazzon:

- n. 1 distributori di bevande calde con rendiresto (apparecchio marca Necta modello Canto o equivalente)
- n. 1 distributori alimenti preconfezionati anche freschi con rendiresto (apparecchio marca Necta modello Samba o equivalente)
- n. 1 distributore bottiglie acqua da 0,5 l. con rendiresto (apparecchio marca Necta modello Diesis o equivalente)

n. 1 distributore bevande fredde con cambiamonete incorporato (apparecchio marca Vendo modello Sanden o equivalente)

Tutti i distributori devono essere muniti di gettoniera elettronica che accetta qualsiasi tipo di moneta e dotata di apparecchiatura rendi resto. Su tutti i distributori dovrà essere possibile la telelettura per il Concessionario e per A.S.I.S.. Qualora siano presenti chiavi elettroniche, le stesse dovranno essere in grado di funzionare su tutto il parco macchine installato presso gli edifici in gestione A.S.I.S.. La chiave elettronica non potrà costare al pubblico più di 3,00 euro.

5. Con il consenso di A.S.I.S. e del Concessionario del servizio, in base alla potenzialità di consumo del singolo punto distributivo, potrà essere concordata l'installazione di:

- 1) più distributori per singola tipologia rispetto a quelli previsti in Contratto;
- 2) distributori di gelati o distributori di spremute;
- 3) distributori di soli prodotti freschi.

Per tali installazioni, si applicherà il canone unitario a consumazione concordato in sede di offerta.

6. In corso di esecuzione della concessione, A.S.I.S. si riserva di:

- aumentare o diminuire il numero delle installazioni per impianto sportivo;
- variare la tipologia di installazioni in relazione alle effettive esigenze di A.S.I.S. e degli utenti della stessa;
- aumentare o diminuire il numero di impianti sportivi interessati dal servizio di distribuzione automatica.

Per tali installazioni, si applicherà il canone unitario a consumazione concordato in sede di offerta.

7. Nel caso in cui A.S.I.S., in qualità di Gestore di impianto sportivo ove si svolgono manifestazioni sportive aperte al pubblico, sia tenuta ad osservare disposizioni specifiche, emanate da Pubbliche Autorità ovvero dalla Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli ovvero da Federazioni sportive, che coinvolgano anche il Concessionario del servizio di distribuzione automatica, il Concessionario sarà tenuto a adeguarsi senza che nulla il Concessionario medesimo possa pretendere a qualsiasi titolo da A.S.I.S..

8. Il Concessionario dovrà effettuare quadrimestralmente ed in contraddittorio con un incaricato indicato da A.S.I.S. le letture di ciascun distributore automatico.

ART. 2

Aree messe a disposizione del Concessionario. Orari di accesso agli impianti sportivi

1. Il luogo di installazione dei distributori automatici verrà messo a disposizione da A.S.I.S. che si riserva la facoltà di richiedere, ove necessario e successivamente alla prima installazione, lo spostamento delle attrezzature in sede diversa.

2. Le aree occupate dai distributori automatici, nonché quelle immediatamente antistanti dette attrezzature saranno messe a disposizione del Concessionario del servizio che potrà usufruirne solo per il deposito delle macchine e per svolgere le attività connesse con il servizio stesso.

3. Gli accessi del personale e degli incaricati del Concessionario del servizio dovranno avvenire e concludersi prima delle ore 8.45. Deve essere evitata ogni interferenza con gli utenti delle piscine, in particolare nei mesi estivi.

ART. 3

Obblighi del Concessionario in tema di installazione, pulizia e manutenzione. Caratteristiche tecniche e funzionali dei distributori automatici

1. Il Concessionario è tenuto ad assicurare la distribuzione dei prodotti mediante apparecchi marcati CE, **nuovi od in perfetto stato** (anno di fabbricazione non anteriore al 2014), tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuativamente 24 ore su 24, sette giorni su sette, per tutta la durata contrattuale.

2. I distributori che in corso di esercizio superino i 4 anni di età (dalla data di fabbricazione) devono essere sostituiti entro 6 mesi con distributori in regola con quanto prescritto al comma 1.

3. Il Concessionario del servizio dovrà effettuare, a propria cura e spese ed a regola d'arte, l'installazione dei distributori e provvedere al collegamento idrico ed elettrico dei medesimi nei punti che verranno assegnati da A.S.I.S..

Il collegamento idrico sarà realizzato secondo norme di buona tecnica, garantendo la conformità del collegamento all'attacco alla rete idrica con rubinetto di intercettazione, che sarà posto in prossimità dell'apparecchiatura.

L'installazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d'arte, secondo le norme vigenti e le prescrizioni di A.S.I.S.. In ogni caso il Concessionario dovrà installare immediatamente a monte delle macchine distributrici o a protezione della linea elettrica, un interruttore magneto-termico differenziale ad alta sensibilità (pari o inferiore a 0.003 Amp.) sulla linea di alimentazione elettrica con dichiarazione di conformità al D.M. 37/2008, nonché un rubinetto di arresto dell'alimentazione idrica.

Al termine di ciascuna installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità da parte dell'installatore, di corretta esecuzione degli allacciamenti elettrici e idraulici e la consegna dei manuali e documentazione tecnica.

4. Tutti i distributori e le attrezzature utilizzate per la manutenzione devono:

- a) essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi a norma del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 27.1.2010, n. 17 di attuazione della direttiva 2006/42/CE (direttiva macchine), nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi;
- b) essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 32 del DPR 26.3.1980, n. 327 in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
- c) rispettare la norma CEI EN 606635 "Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita" ed essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.
- d) per quanto riguarda le macchine distributrici delle bevande e degli alimenti freddi, rientrare nella classe energetica A o A+;
- e) avere impianti refrigeranti privi di CFC. I fluidi frigorigeni utilizzati negli apparecchi devono essere quelli consentiti dalle vigenti direttive internazionali di tutela ambientale;
- f) per gli eventuali distributori di gelati, garantire una temperatura di -20°C.

Non è consentito l'uso di gas combustibili.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alla "direttiva macchine" di cui al D.Lgs. 17/2010.

5. I distributori dovranno inoltre:

- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo raggiungibile con monete di diversa pezzatura. Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare, secondo le vigenti disposizioni, la denominazione legale e merceologica del prodotto, la marca, la composizione con gli ingredienti in ordine decrescente, l'eventuale presenza di additivi e coloranti, il nome la ragione sociale del produttore o della Ditta confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento, le modalità di conservazione dei prodotti oggetto di distribuzione;
- riportare chiaramente il numero identificativo del distributore e una targhetta con il nominativo e la ragione sociale del Concessionario, il suo recapito, il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di eventuali reclami, segnalazione di guasto, segnalazioni di merce o resto esauriti e comunque in caso di urgenza dando indicazione delle modalità di segnalazione (telefono/fax/altro);
- i distributori di bevande calde dovranno avere una capace autonomia nel fornire automaticamente bicchieri e palette per mescolare le bevande. I distributori automatici di bevande calde dovranno consentire altresì la possibilità di scelta di zucchero.

6. Sono a carico del Concessionario del servizio:

- tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori, anche negli orari serali e nelle giornate festive, mediante visite minime giornaliere di personale del Concessionario del servizio;
- le riparazioni ed i ripristini conseguenti ad eventuali danni agli immobili e relative pertinenze degli edifici, causati dalla installazione e/o dal funzionamento dei predetti distributori;
- l'asportazione di ogni rifiuto derivante dagli imballaggi dei prodotti caricati e dalla pulizia dei distributori;
- l'invio ad A.S.I.S. ai sensi del D.Lgs. 17/2010 della dichiarazione di conformità dei distributori installati, indicazione dell'anno di costruzione e dell'impianto sportivo di installazione;
- gli oneri derivanti dall'osservanza, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, di tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza, sia italiane sia europee, in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate, anche laddove non espressamente specificato.

ART. 4

Spese di esercizio a carico di A.S.I.S.

1. A.S.I.S. ha l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua, nonché il riscaldamento delle aree messe a disposizione del Concessionario del servizio.

2. Gli oneri per acqua, energia elettrica e riscaldamento si intendono compresi nel canone che il Concessionario del servizio offre in sede di trattativa e pertanto non saranno soggetti a specifico rimborso.

ART. 5

Sistema HACCP e qualità prodotti da erogare

1. Il Concessionario deve essere dotato di manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP nel rispetto della normativa nazionale e dei regolamenti CE.

Il manuale dovrà, inoltre, prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.

2. I prodotti commercializzati a mezzo dei distributori dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 33 del D.P.R. 26.3.1980, n. 327 e alle normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande in distributori automatici.

ART. 6

Tipologia e composizione prodotti da erogare

1. I prodotti da erogare devono essere di prima qualità, di marca a rilevanza nazionale e conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari.

2. I prodotti da distribuire devono avere le seguenti caratteristiche minime, pena l'applicazione delle penali contrattuali:

BEVANDE CALDE

I distributori installati devono erogare bevande calde di ottima qualità, caffè in grani macinati all'istante di qualità elevata ovvero caffè in calde.

Le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande devono comunque rispettare i seguenti contenuti minimi per porzione di seguito indicati :

a. bevande a base di caffè: almeno una tipologia di bevande a base di caffè deve avere una miscela con almeno il 70% di caffè qualità Arabica con un valore percentuale della caffeina non superiore al 1,8% e con una grammatura minima per erogazione pari a 7 gr. Il Concessionario può offrire bevande a base di caffè aventi una miscela con una minore percentuale di Arabica e una maggiore percentuale di Robusta, ma solo in aggiunta alla tipologia prevista dal presente contratto;

b. caffè d'orzo: grammatura minima per erogazione 3,2 gr. di caffè d'orzo solubile;

c. bevande a base di latte: grammatura minima di gr.12 di latte in polvere per erogazione;

d. cappuccino: almeno gr. 8 di latte in polvere per ciascuna erogazione;

e. bevande gusto cioccolato: almeno gr. 25 di miscela cioccolato-cacao in polvere per erogazione;

f. bevande a base di tè: grammatura minima per erogazione pari a gr 14 di tè in polvere;

g. acqua calda.

BEVANDE FREDDE

Devono essere erogate acqua oligominerale, naturale o frizzante, thè, bibite analcoliche gassate e non, succhi nelle confezioni indicate all'art. 1, comma 2 ("bevande fredde").

I contenitori possono essere in Pet, Tetrapak o lattina. E' escluso l'uso di bottiglie in vetro.

In ogni distributore di bevande fredde deve esserci almeno un prodotto di provenienza locale (filiera di produzione e Trentino – Alto Adige Südtirol).

PRODOTTI PRECONFEZIONATI GENERICI E A MARCHIO SPECIFICO

I prodotti da forno, snack in monoporzioni, prodotti dolci o salate preconfezionate a lunga conservazione e prodotti lievitati e da pasticceria in genere dovranno essere di prima qualità, provenienti da primarie ditte produttrici. Ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e la data di scadenza.

In ogni distributore di prodotti preconfezionati devono esserci:

- almeno un prodotto proveniente da coltivazione biologica certificata in conformità al Regolamento CE n. 834/2007;
- almeno un prodotto salato e un prodotto dolce adatti ad una dieta priva di glutine (celiachia);
- almeno un prodotto salato e un prodotto dolce adatto a diabetici;
- almeno un prodotto di provenienza locale (filiera di produzione e Trentino – Alto Adige Südtirol).

I distributori dovranno segnalare all'utenza i prodotti biologici, senza glutine e senza zucchero in modo chiaro e leggibile.

In sede di prima installazione e successivamente in sede di variazione, dovranno essere comunicati ad A.S.I.S. la certificazione dei prodotti biologici, la provenienza di quelli della filiera locali nonché quelli per celiaci e diabetici.

PRODOTTI PRECONFEZIONATI FRESCHI

In ogni distributore devono esserci almeno il 30% di prodotti a provenienza locale (filiera di produzione e Trentino – Alto Adige Südtirol).

Art. 7

Sistema di qualità aziendale A.S.I.S.

1. A.S.I.S. si riserva di richiedere la collaborazione e la partecipazione del Concessionario del servizio nel raggiungimento di livelli di qualità e di soddisfazione nell'erogazione del servizio adottati da A.S.I.S. con la Carta dei servizi, con la certificazione del sistema di qualità aziendale.

ART. 8

Direzione dell'esecuzione del servizio

1. Il Concessionario del servizio indicherà il Referente aziendale che curerà la direzione del servizio e che dovrà assicurare:

- a) il regolare e costante svolgimento del servizio secondo le norme di Contratto e secondo l'offerta tecnica presentata in sede di trattativa;
- b) la capacità di far fronte ad eventuali problematiche impreviste;
- c) il rispetto delle norme igienico – sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente;
- d) il rispetto delle norme di sicurezza pubblica durante lo svolgimento di manifestazioni aperte al pubblico;
- e) la presenza nei distributori di prodotti con validità antecedente la data entro la quale il prodotto deve essere preferibilmente consumato.

2. A.S.I.S. potrà:

- effettuare controlli quantitativi e qualitativi senza che le concessionarie possano rifiutarsi, pena la rescissione del contratto;
- chiedere la sostituzione o la non distribuzione dei prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, non si ritenga opportuna l'erogazione.

3. Il responsabile dell'esecuzione del contratto per A.S.I.S. è il Responsabile Ufficio Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi di A.S.I.S..

ART. 9

Norme igienico – sanitarie. Gestione rifiuti

1. Il Concessionario del servizio dovrà rispettare le norme del D.Lgs. 6.11.2007, n. 193 recante "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore". In particolare, si dovrà effettuare una rigorosa pulizia interna ed esterna delle attrezzature con frequenza giornaliera, e comunque tale da garantire un'ottima condizione igienica delle attrezzature stesse.
2. Il Concessionario del servizio dovrà provvedere allo spostamento delle attrezzature, su richiesta di A.S.I.S., per consentire l'effettuazione delle pulizie periodiche di risanamento ambientale o l'effettuazione di lavori di manutenzione.
3. La raccolta dei rifiuti è a cura e spese del Concessionario del servizio. Qualora in corso di concessione, la tariffa comunale dei rifiuti preveda una tariffa puntuale anche per gli imballaggi leggeri A.S.I.S. si riserva di richiedere al Concessionario la dotazione di propri bidoni per gli imballaggi leggeri e la costituzione di autonoma tariffa rifiuti intestata al Concessionario.

ART. 10

Gestione della sicurezza e dei rischi

1. E' obbligo e responsabilità del Concessionario adottare, nel corso dell'installazione dei distributori e in ogni altra attività inerente lo svolgimento del servizio, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte A.S.I.S., tutti i provvedimenti e le cautele necessari secondo le norme di legge e d'esperienza, delle quali deve essere a piena conoscenza, per garantire l'incolumità sia delle persone addette ai lavori che dei dipendenti, utenti e altri terzi.
2. Oltre ad essere perfettamente a conoscenza della normativa E' obbligo e responsabilità del Concessionario adottare, nel corso dell'installazione dei macchinari e in ogni riguardante la sicurezza del lavoro, che osserverà e farà osservare al proprio personale durante l'esecuzione dei lavori, il Concessionario dovrà adottare tutte le altre cautele o misure che si rendessero necessarie per prevenire qualsiasi tipo di infortunio nonché eventi comunque dannosi.
3. Il Concessionario deve segnalare tempestivamente eventuali guasti o problemi vari riscontrati durante l'esecuzione del servizio.
4. Si ritengono compensati nell'ambito dell'importo a base d'asta in quanto compresi negli oneri generali del Concessionario tutto quanto fa riferimento all'ambito applicativo del D.lgs. 81/2008 da parte del Concessionario (a titolo di esempio dispositivi di protezione individuali, la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.)
5. Il Concessionario deve uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolge il servizio.

ART. 11

Operatività del servizio

1. Il servizio dovrà essere garantito 24 ore su 24 e per tutti i giorni della settimana, compresi sabato, domenica e festivi.

2. I "fuori uso" dovranno essere contenuti in un arco temporale massimo di dieci ore. Il Concessionario del servizio deve avere una capacità organizzativa in grado di assicurare tempestivamente l'intervento di ripristino del servizio, da effettuarsi al massimo entro dieci ore dalla chiamata di "fuori uso".

ART. 12 Personale

1. Ai dipendenti dovranno in ogni caso essere riconosciute condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultante dal contratto collettivo di lavoro della categoria, nazionale e territoriale, e nei loro confronti dovranno essere adempiuti tutti gli obblighi di legge previsti in materia di assicurazioni assistenziali, previdenziali, antinfortunistiche per sé, eventuali collaboratori e dipendenti, sollevando A.S.I.S. da ogni responsabilità in merito.

2. A.S.I.S. provvederà periodicamente a verificare la regolarità contributiva ed assicurativa con richiesta di Durc.

3. Il personale in servizio sugli impianti sportivi deve:

- a) sempre indossare il cartellino di riconoscimento, riportante la ragione sociale del Concessionario, foto del lavoratore, qualifica e identificativo;
- b) essere sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- c) essere sottoposto agli accertamenti sanitari preventivi richiesti per la mansione dal D.Lgs. 81/2008 e dal DPR 26.3.1980, n. 327.

4. L'attività dovrà essere svolta in modo irreprensibile e corretto, riconoscendo ad A.S.I.S. la facoltà di richiedere in qualsiasi momento la situazione del personale e l'eventuale sostituzione di personale che non sia di gradimento ad A.S.I.S..

ART. 13 Responsabilità di attrezzature e prodotti

1. A.S.I.S. non potrà in alcun modo essere considerata depositaria di mobili, macchine, attrezzi, suppellettili, provviste e materiali in genere di proprietà del Concessionario del servizio o di obbligato del Concessionario, per cui solo al Concessionario spetterà la loro custodia e conservazione, restando A.S.I.S. sollevata da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause.

ART. 14 Responsabilità del Concessionario per danni

1. Il Concessionario del servizio è direttamente responsabile di tutti i danni derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dalla presenza e nell'utilizzo dei distributori automatici o dal proprio personale o da propri incaricati e comunque nel corso dello svolgimento del servizio, a persone, a beni mobili od immobili, anche in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

2. E' responsabile inoltre della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà di A.S.I.S. o del Comune di Trento o in deposito presso A.S.I.S. che dovesse verificarsi durante lo svolgimento del servizio, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.

3. E' a carico del Concessionario l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile propria e la responsabilità del personale della stessa utilizzato, con un massimale adeguato ai possibili rischi (minimo Euro 2.000.000,00 per sinistro) che tenga indenne A.S.I.S., il Comune di Trento, gli utenti e qualsiasi soggetto terzo da danni causati in dipendenza del servizio oggetto della presente concessione. Le garanzie di indennizzo dovranno riguardare, tra l'altro, anche i casi di intossicazione di cibi e bevande e comprendere eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza, che comportino invalidità o morte.

Copia di tale polizza dovrà essere trasmessa a A.S.I.S. prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto.

Art. 15
Cauzione definitiva

....OMISSIS....

ART. 16
Durata dell'affidamento della concessione

1. La presente concessione di servizi ha durata di anni 5 (cinque) con decorrenza 1° ottobre 2019 e scadenza il 30 settembre 2024.

2. Entro la scadenza dell'affidamento ed a insindacabile giudizio di A.S.I.S., il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori quattro anni, alle medesime condizioni stabilite nel presente contratto e negli altri atti della procedura, mediante inoltre al Concessionario di comunicazione, nelle forme della lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata, cinque mesi prima della scadenza.

3. Nelle more della stipulazione del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, A.S.I.S. si riserva la facoltà di ricorrere all'istituto dell'esecuzione anticipata, tramite inoltre al Concessionario di lettera raccomandata a/r o di posta elettronica certificata, autorizzando in tal modo il medesimo ad iniziare le prestazioni contrattuali.

4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 22 del presente contratto, le Parti possono recedere dal contratto a mezzo lettera raccomandata a.r. con obbligo di preavviso non inferiore a 10 (dieci) mesi.

5. Al termine della durata contrattuale, A.S.I.S. potrà richiedere al Concessionario la prosecuzione del servizio fino a nuova aggiudicazione. In tal caso, il Concessionario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle condizioni di contratto in corso.

6. Al termine del contratto, il Concessionario del servizio dovrà asportare le proprie attrezzature e provvedere ai necessari ripristini.

7. Non configurandosi il rapporto contrattuale come locazione ai sensi della L. 392/78, al termine dello stesso il Concessionario del servizio non potrà rivendicare

in alcun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi per la perdita dell'avviamento commerciale.

ART. 17
Canone della concessione del servizio
e sua revisione.
Tracciabilità dei pagamenti

1. Il canone dovuto ad A.S.I.S. per l'affidamento della concessione del servizio oggetto del presente contratto è a consumazione, secondo il canone unitario a consumazione (iva esclusa) offerto dal Concessionario del servizio in sede di trattativa moltiplicato per le consumazioni registrate.

Detto canone sarà fatturato da A.S.I.S. in rate semestrali posticipate ed il Concessionario del servizio dovrà pagare le stesse entro 30 giorni data emissione fattura da parte di A.S.I.S. con addebito Sepa sul conto corrente dedicato da A.S.I.S..

Ai fini della fatturazione, il Concessionario si obbliga a mettere a disposizione di A.S.I.S. su supporto cartaceo inviato su pec appalti.asis.trento@pec.it entro il 10 giugno (per le consumazioni fino da gennaio a maggio), entro il 10 settembre (per le consumazioni dei mesi di giugno, luglio e agosto) ed entro il 10 gennaio (per le consumazioni dei mesi da settembre a dicembre) di ciascun anno la sintesi delle consumazioni rilevate per ciascun impianto sportivo e per ciascun distributore automatico. Le letture dovranno essere altresì disponibili continuativamente ad A.S.I.S. per la consultazione autonoma da remoto (abilitazione utente A.S.I.S. alle teleletture delle consumazioni del Concessionario).

2. Il canone unitario a consumazione della concessione sarà fisso per i primi cinque anni, mentre il canone complessivo varierà in aumento o in diminuzione per effetto del quantitativo delle consumazioni registrate anche in dipendenza della variazione degli impianti sportivi e delle tipologie di installazione di cui all'art. 1 del presente Contratto.

3. Il canone unitario a consumazione della concessione del quadriennio del rinnovo sarà rivalutato da A.S.I.S. a decorrere dal primo anno di proroga nella misura pari al tasso di inflazione programmato del triennio trascorso.

4. Ai fini della tracciabilità dei pagamenti A.S.I.S. comunica che il conto corrente intestato ad A.S.I.S. e dedicato anche alla presente concessione di servizi, su cui accreditare i pagamenti delle fatture emesse in dipendenza del presente contratto è il seguente: cod. IBAN IT 59 F 08304 01800 000004305851.

A.S.I.S. e il Concessionario assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

A.S.I.S. si impegna a dare immediata comunicazione al Concessionario ed all'Ufficio territoriale del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. In caso di ritardato pagamento di ciascuna rata semestrale di canone, A.S.I.S. applica gli interessi di mora al tasso legale di interesse maggiorato di tre punti percentuali.

6. In caso di emissione di DURC irregolare del Concessionario o di eventuali subconcessionari, e nel caso di mancata regolarizzazione dello stesso in tempi congrui, il contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno.

7. Trattandosi di contratto attivo, sono comunque a carico del Concessionario gli oneri ed obblighi derivanti da legge in materia di tutela del lavoro.

ART. 18

Subconcessione e divieto di cessione del contratto

1. La subconcessione è consentita con le modalità e nei limiti dell'art. 26 della L.p. 2/2016.

2. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 27 della L.P. 2/2016 per le vicende soggettive dell'esecutore del contratto.

Art. 19

Inadempimenti contrattuali. Penali

1. Il Concessionario sarà tenuto, nei confronti di A.S.I.S. al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute, nei seguenti casi:

- a) violazione di obbligazioni contrattuali;
- b) sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte del Concessionario, di uno o più servizi;
- c) impiego di personale non sufficiente o non idoneo a garantire il livello di qualità dei servizi oggetto della concessione.

2. Gli inadempimenti contrattuali saranno accertati dagli incaricati di A.S.I.S. con sopralluoghi o con verifiche sulle segnalazioni degli utenti, del Comune di Trento.

3. A.S.I.S. avrà la facoltà di applicare le seguenti penali per i mancati servizi in uno o più edifici, intendendo per mancati servizi i servizi non eseguiti o non resi a termini del presente contratto:

- a) nel caso di ritardata installazione delle macchine e prestazione del servizio per cause non dipendenti da forza maggiore o determinate da fattori tecnici collegati alla sede in cui sono ubicate le attrezzature, verrà applicata una penale pari a € 50,00.= per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, anche parziale; ove il ritardo dovesse superare i 30 gg. dalla data di effettiva consegna A.S.I.S. avrà anche il diritto di risolvere il contratto;
- b) € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella riparazione del guasto, ovvero nella sostituzione del distributore automatico o degli accessori o delle parti risultate difettose in corso di esecuzione del contratto;
- c) € 100,00 per ogni difformità di prodotto rispetto agli obblighi di contratto (mancata fornitura, mancato rispetto della varietà, della composizione, delle quantità e tipologie stabilite presente contratto);
- d) € 200,00 per prezzi non conformi, non autorizzati per iscritto;
- e) € 200,00 per ogni variazione sia in aumento che in diminuzione del numero della dislocazione dei distributori automatici, in assenza della preventiva autorizzazione di A.S.I.S.;
- f) € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'approvvigionamento, in caso di esaurimento di qualunque tipologia di prodotto protratto per oltre 24 ore dalla richiesta di A.S.I.S.;

- f) € 500,00 per mancata attivazione o mancata comunicazione del report sui consumi;
- h) € 500,00 per mancata attivazione o mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP;
- i) € 150,00 per mancato rispetto della manutenzione e igienizzazione di distributori;
- l) € 400,00 per installazione di apparecchi distributori di marca o di modello diverso da quelli previsti in sede di gara e allegati al presente Contratto;
- m) € 500,00 per ritardata sostituzione di apparecchi obsoleti (con età superiore ai 4 anni dalla fabbricazione) come previsto dall'art. 3, comma 2, del presente contratto.

4. Qualora l'ammontare di dette penalità superi il 5% del canone annuale di contratto A.S.I.S. si riserva di risolvere il contratto.

5. Le penali vengono notificate a mezzo Pec al Concessionario.

6. Gli importi delle penali applicate saranno fatturate separatamente da parte di A.S.I.S. e andranno bonificate con le medesime modalità e termini previste per il pagamento del canone. Qualora il Concessionario non provveda al pagamento delle penali nel termine di 30 giorni data fattura fine mese, le stesse potranno essere recuperate a mezzo escussione della cauzione di contratto.

ART. 20

Contratto: forma, documenti che ne fanno parte e spese

1. Il contratto sarà stipulato tra le Parti, in forma di scrittura privata sottoscritta con firma digitale, successivamente all'avvenuta verifica (positiva) dei requisiti di partecipazione alla gara, all'avvenuta verifica (positiva) al possesso delle condizioni che consentono la stipulazione di contratti con Pubbliche amministrazioni.

2. E' parte integrante e sostanziale del contratto di concessione:

- a) l'offerta economica del Concessionario.

E' considerato parte integrante e sostanziale del contratto di concessione anche se non materialmente allegato il Codice di comportamento di A.S.I.S..

3. Tutte le spese, imposte e bolli inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, saranno a carico del Concessionario del servizio.

4. A carico del Concessionario del servizio saranno anche gli oneri (fiscali e non) relativi a licenze ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 21

Variazioni quantitative e qualitative

1. Le variazioni nelle prestazioni oggetto del presente contratto, intervenute per circostanze obiettive, vincolano i contraenti entro il limite di un quinto del valore originario e verranno affidate da A.S.I.S. con atto di sottomissione.

Oltre detto limite, le Parti possono recedere dal contratto e restano obbligate per le sole prestazioni a cui sono rispettivamente tenute alla data del recesso.

2. Per le modifica del contratto durante il periodo di validità, si applicano le disposizioni dell'articolo 27 della L.P. 2/2016.

Art. 22
Recesso

1. Il Concessionario è tenuto all'accettazione in qualsiasi tempo del recesso unilaterale di A.S.I.S., da comunicarsi con un preavviso di mese 3 (tre) da comunicarsi a mezzo raccomandata ar o pec, dal contratto qualora:

- A.S.I.S. intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della concessione del servizio assegnato in relazione a modifiche normative, organizzative, territoriali e/o contrattuali tra A.S.I.S. e il Comune di Trento;
- sopravvenute norme o fatti non dipendenti dalla volontà di A.S.I.S. rendano impossibile la prosecuzione del contratto.

Art. 23
Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di concessione di servizi, A.S.I.S. provvederà a mettere formalmente in mora tramite raccomandata A/R o pec il Concessionario, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.

2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, A.S.I.S. procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso ad A.S.I.S. va corrisposto il canone pattuito in ragione della parte di prestazione.

Art. 24
Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 23 del presente contratto, A.S.I.S. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del Concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte del Concessionario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. ingiustificata sospensione del servizio;
- c. subconcessione non autorizzata;
- d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art 18 del presente contratto;
- e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f. riscontro, durante le "verifiche ispettive" eseguite da A.S.I.S. presso il Concessionario, di "non conformità" che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine a A.S.I.S. stessa;
- g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 19, comma 4, del presente contratto;
- h. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite da A.S.I.S.;
- i. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;

l. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di igiene e sicurezza dei prodotti posti in vendita;
m. la vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità;
n. mancato rispetto delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

2. I casi elencati saranno contestati al Concessionario per iscritto da A.S.I.S., previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali A.S.I.S. non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Concessionario di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione, A.S.I.S. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Concessionario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso ad A.S.I.S. deve essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita.

5. Nei casi soprariportati in cui si addivenga alla risoluzione del contratto, A.S.I.S. si riserva la facoltà di subentro nell'esecuzione del contratto, del concorrente secondo classificato.

6. Il contratto si intende risolto il 31 dicembre 2023 qualora il Comune di Trento non approvi l'affidamento ad A.S.I.S. del servizio pubblico di gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento medesimo e/o la messa a disposizione dei relativi impianti sportivi per il periodo successivo al 31 dicembre 2023, salvo che il Comune di Trento non subentri nel presente contratto.

7. Nel caso del comma 6, la risoluzione si verifica di diritto quando A.S.I.S. comunica all'appaltatore, a mezzo raccomandata AR o posta elettronica certificata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

Art. 25

Informativa ai sensi dell'art. 13 decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati anche personali forniti dai concorrenti, e quindi anche dal Concessionario, saranno raccolti dall'Azienda speciale per la gestione degli Impianti sportivi del Comune di Trento (in sigla A.S.I.S.) con sede in via 4 Novembre, n. 23/4, di Gardolo di Trento per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per la formazione e la gestione del Contratto, dei suoi atti integrativi, modificativi o di rinnovo. Il trattamento dei dati (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla

gestione del rapporto medesimo. Il trattamento dei dati, effettuato con strumenti manuali e/o informativi mediante procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza, riguarda anche dati giudiziari. *Fatti salvi il rispetto della normativa sul diritto di accesso ed il rispetto del diritto di accesso agli atti riservato al Comune di Trento nell'ambito del controllo amministrativo e politico sull'attività di A.S.I.S. e il servizio pubblico ad essa affidato*, i dati non saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto autodichiarato. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati raccolti sono comunicati all'A.N.A.C. e all'Osservatorio provinciale per i contratti pubblici, all'Agenzia delle Entrate, a Inps, Inail, alla CCIAA, all'Agenzia del lavoro (o Uffici provinciali del lavoro), agli uffici del Casellario giudiziale, al Tribunale fallimentare, al Commissariato del Governo (o Prefettura competente); il Contratto di concessione e i suoi atti integrativi, modificativi e di rinnovo sono integralmente duplicati e trasmessi al Comune di Trento (Servizio Servizi all'infanzia, istruzione e sport); i dati sono conosciuti dal Responsabile del procedimento di gara e dal Direttore dell'esecuzione del servizio. I dati sono altresì comunicati allo studio notarile incaricato del rogito del Contratto di concessione e al Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. per le deliberazioni conseguenti. In caso di contenzioso legale o al verificarsi di sinistri, i dati saranno comunicati al Legale di A.S.I.S., al Broker di A.S.I.S. e alla Compagnia assicuratrice di riferimento. I dati relativi all'aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 65, 66 e 79 bis del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, possono essere pubblicati su quotidiani a diffusione regionale e nazionale, oltre che sulla Guce, sulla Guri, sul sito Ministero delle Infrastrutture e sul sito A.S.I.S. www.asis.trento.it. I dati e le motivazioni dell'aggiudicazione sono altresì comunicati, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, ai candidati, agli offerenti e agli eventuali ricorrenti espressamente previsti dal medesimo art. 79.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i. qualora l'Impresa intenda partecipare alla gara oggetto del presente Capitolato, nonché ai fini della stipulazione del Contratto di concessione e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. In caso di rifiuto a fornire i dati, le conseguenze sono l'impossibilità di ammettere l'Impresa alla procedura di gara e, successivamente alla procedura di gara, l'impossibilità di stipulare il Contratto di concessione per colpa dell'aggiudicatario, con le ulteriori conseguenze normativamente previste.

3. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

4. Titolare del trattamento è A.S.I.S.. Responsabile del trattamento dei dati con riferimento al procedimento di gara e alla gestione del rapporto contrattuale è il Responsabile Ufficio Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi di A.S.I.S..

5. Alla luce di quanto indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del Contratto il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati, secondo quanto previsto dall'informativa.

Art. 26 **Informativa videoregistrazione**

1. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, ed ai fini degli opportuni provvedimenti di competenza

dell'appaltatore per il rispetto delle disposizioni sul controllo a distanza dei lavoratori previste dalla L. 300/1970, si informa che nei seguenti edifici:

- Centro sportivo Trento Nord
- Centro sportivo Guido Manazzon

l'area di ingresso del centro sportivo, la zona cassa e gli spogliatoi delle piscine gestite da A.S.I.S. sono aree interessate da videosorveglianza con registrazione. La registrazione è continua ed è effettuata da A.S.I.S. per fini di tutela del patrimonio di A.S.I.S. e dei suoi utenti.

2. La conservazione dei dati registrati è temporanea e limitata a 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve eventuali specifiche richieste investigative dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.
3. Titolare del trattamento dei dati è A.S.I.S..
4. Incaricato del trattamento per la visione in tempo reale dei dati rilevati con gli impianti di videosorveglianza, nonché per la duplicazione dei dati registrati a richiesta degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria è il personale A.S.I.S. impiegato in cassa o altro personale delegato dal Direttore A.S.I.S..

ART. 27

Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"*;
 - b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*, e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
 - c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - d) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *"Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23"*, per quanto applicabili;
 - e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
 - f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
 - g) la legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
 - h) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

(regolamento generale sulla protezione dei dati) e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio."*;

i) le seguenti norme di settore:

- art. 11 della L. 30.04.1962, n. 283 in tema di Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
- D.P.R. 26.3.1980, n. 327 recante "Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", in particolare l'art. 33 (Requisiti delle sostanze alimentari e delle bevande poste in vendita a mezzo di distributori automatici o semiautomatici) e l'art. 34 (Idoneità sanitaria del personale addetto al rifornimento dei distributori),
- i regolamenti CE 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004 e successive modificazioni in materia di igiene dei prodotti alimentari;
- D.M. 24.09.1996, n. 572 recante "Regolamento recante aggiornamento del D.M. 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della Direttiva 95/3/CE";
- D.Lgs. 6.11.2007, n. 193 recante "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore".

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 28

Disciplina per la prevenzione della corruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento di A.S.I.S. approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale di A.S.I.S., la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. Il Concessionario, con la sottoscrizione del contratto, attesta, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di A.S.I.S. che abbiano esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto della stessa A.S.I.S. nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

3. Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 1.2 del Codice di comportamento di A.S.I.S., ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

4. Il Concessionario dichiara che A.S.I.S. gli ha trasmesso copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. Il Concessionario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

A.S.I.S., accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

5. A.S.I.S. esamina le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

6. Il Concessionario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

ART. 29

Elezione di domicilio del Concessionario

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto di concessione, il Concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la propria sede legale.

ART. 30

Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra A.S.I.S. e il Concessionario, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

ART. 31

Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla concessione affidata, il titolare del trattamento dei dati personali è A.S.I.S., che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento degli stessi nel rispetto del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - regolamento generale sulla protezione dei dati (d'ora in poi, per il presente articolo, sarà più brevemente indicato con "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri preposti al trattamento. Inoltre, il titolare risponde degli obblighi di cui all'art. 24, nonché di quelli informativi di cui agli artt. 13 e 14, del regolamento medesimo. L'incaricato per A.S.I.S. al trattamento dei dati è la Responsabile Ufficio Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, il Concessionario viene a conoscenza e tratta dati personali comuni relativi ai servizi offerti alla stazione appaltante e agli utenti della stazione appaltante stessa o altri aventi diritto a causa del contratto d'appalto. Il trattamento di tali dati da parte del concessionario può e deve avvenire esclusivamente in ragione della concessione affidata.

3. Il trattamento deve riguardare i soli dati personali strettamente necessari, pertinenti e funzionali alla stipulazione ed esecuzione del contratto in parola. Inoltre, il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato ad adempiere, in ogni sua parte, anche prodromica, accessoria e consequenziale, il contratto stesso. Sotto il profilo della natura delle attività esercitate, il trattamento avviene, ad esempio, relativamente a:

- a) la raccolta dei dati personali e al loro corretto trattamento in ragione dei legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento negli specifici contesti, condizioni e limiti, come fissati dal contratto di appalto affidato, oltre che nel rispetto e nei limiti derivanti dall'esercizio dei diritti degli aventi interesse legittimo ai sensi del regolamento;
- b) le misure volte a garantire la sicurezza del trattamento di cui all'articolo 32 del regolamento;
- c) la notifica di una violazione dei dati personali al titolare o al suo preposto, competente nel merito;
- d) l'informazione fornita al pubblico e agli utenti interessati nel rispetto del regolamento, qualora previsto e necessario ai fini dell'esecuzione dell'appalto;
- e) l'informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale sul minore, nel rispetto del regolamento, qualora risulti necessaria ai fini dell'appalto.

Art. 36
Norma di chiusura

1. Il Concessionario, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di concessione, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005.

Allegati:

- offerta economica del Concessionario;
- Codice di comportamento di A.S.I.S. (parte integrante non materialmente allegata).

Lettera d'invito RdO
per concessione servizio distribuzione automatica alimenti e bevande
Centro sportivo Trento Nord e Centro sportivo Manazzon

Trento, 11 giugno 2019
Mercurio

Prot. n. /A/2019/NM
Ufficio Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi

Spettabili Imprese

Iscritte alla categoria merceologica 42933000-5 – distributori automatici
del Bando di abilitazione MEPAT "Servizi di ristorazione" alla data dell'11.6.2019

Oggetto: **Lettera d'invito a RdO per l'affidamento della concessione quinquennale (con facoltà di rinnovo quadriennale) del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande presso il Centro sportivo Trento Nord e il Centro sportivo Manazzon. CIG 7935334CC3.**

RDO (Me-Pat) n.: _____ Codice CIG: **7935334CC3**

Categoria merceologica di riferimento: - **CPV 42933000-5 - Distributori automatici del Bando di abilitazione MEPAT "Servizi di ristorazione"**

Importo complessivo posto a base di gara al rialzo è di **Euro 0,20= IVA esclusa** a consumazione (o battuta del distributore). Nel complesso l'importo a base di gara è il seguente:

	nr. consumazioni annuali presunte	% caldo	% bevande fredde	% altro	canone a consumazione a base di gara (iva esclusa)	Base di gara annuale (iva esclusa)	Base di gara quinquennale (iva esclusa)	Base di gara con eventuale rinnovo (iva esclusa)
Centro sportivo Trento Nord	70000	47%	22%	31%	0,20 €	14.000,00 €	70.000,00 €	126.000,00 €
Centro sportivo Manazzon	25000	50%	50%		0,20 €	5.000,00 €	25.000,00 €	45.000,00 €
	95000					19.000,00 €	95.000,00 €	171.000,00 €

Oneri interferenziali previsti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 pari ad Euro 0,00. Si segnala che è previsto orario tassativo di caricamento distributori e di manutenzione: lavorazioni da concludersi entro le ore 8.45

Costi della manodopera di cui l'art. 23 c. 16 del D.Lgs. 50/2016 pari ad Euro 2.000,00 (annuali), Euro 10.000,00 (quinquennali) e Euro 18.000,00 (novennali)

Scadenza richiesta chiarimenti: lunedì 1° luglio 2019 ore 12.00

Scadenza presentazione offerte: **martedì 9 luglio 2019 ore 17.00**

Apertura buste: **mercoledì 10 luglio 2019 ore 10.00**

NB1: Si invitano i concorrenti a prendere attenta visione dell'art. 1 dello schema di contratto di servizio ed in particolare del comma 2 (prezzi al pubblico del servizio) e del comma 4 (tipologia apparecchi richiesti).

NB2: L'importo dei corrispettivi (iva inclusa) del concessionario può essere stimato in annuali Euro 86.060,00, quinquennali in Euro 430.300,00 e novennali Euro 774.540,00 tenuto conto dei prezzi imposti nello schema di contratto allegato e dei quantitativi conosciuti e/o stimati dei precedenti concessionari per i settori: a. caldo; b. bevande fredde; c. altro

PREMESSO CHE

- a. A.S.I.S. si avvale, quale sistema di negoziazione per lo svolgimento della procedura della gara in oggetto, del *Sistema Informatico*, di cui all'art. 23, comma 6, del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., messo a disposizione della Provincia Autonoma di Trento e di seguito chiamato *Sistema*;
- b. l'appalto è soggetto alle disposizioni previste dalla presente Richiesta di Offerta e da tutta la documentazione ad essa allegata, dalla Deliberazione della Giunta provinciale n° 973 del 24/5/2013, modificata con Deliberazione n. 2317 del 28/12/2017, inerente l'approvazione dei "Criteri e modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (ME-PAT), dal D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e per quanto non espressamente disposto dallo stesso, per quanto compatibile, dalla vigente disciplina in materia di appalti pubblici recata dalla normativa provinciale, comunitaria e nazionale di recepimento;
- c. sono legittimati a partecipare al confronto concorrenziale i soggetti i soggetti iscritti al ME-PAT di cui all'art. 16 dell'Allegato alla Deliberazione della Giunta provinciale n° 973 del 24/5/2013 modificata con Deliberazione n. 2317 del 28/12/2017, abilitati da APAC relativamente al Bando di Abilitazione della Categoria merceologica a cui fa riferimento il Metaprodotto indicato nelle premesse della RDO, e che siano stati successivamente invitati da parte della Stazione Appaltante, tramite un'apposita e-mail di invito, alla procedura di scelta del contraente;
- d. i rapporti tra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'Aggiudicataria sono regolati dalle Condizioni Generali di Contratto e dal Capitolato tecnico relativi al Bando di abilitazione riguardante la CATEGORIA MERCEOLOGICA, definita nelle premesse della presente RDO, indetto dalla Provincia autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) e pubblicati sul sito dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, ed integrati e modificati da tutta la documentazione allegata alla RDO che, in caso di contrasto, prevarrà sulle Condizioni Generali di Contratto, nonché sul relativo Capitolato Tecnico allegati al bando di abilitazione stesso;
- e. l'Amministrazione aggiudicatrice non potrà essere ritenuta responsabile per qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema e che la stessa si riserva la facoltà di procedere alla sospensione od al rinvio della negoziazione qualora, nel corso della stessa, si siano rilevati elementi che possano indurre a ritenere la presenza di anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete;
- f. secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara, si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica con la seguente modalità di aggiudicazione:

al prezzo più alto ai sensi dell'art. 9, comma 6, del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell'art. 18, comma 13, della L.P. 23/1990

con presente **SI INVITA**

ai sensi dell'art. 5 comma 4 lettera c) della L.P. 2/2016 e dell'art. 21 della legge provinciale 23 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. e artt. 13 e 30 del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., codesta rispettabile Impresa a partecipare alla presente RDO per l'affidamento della concessione di servizio in oggetto, le cui caratteristiche principali sono evidenziate dalle Condizioni Generali di Contratto e dal Capitolato tecnico relativi al Bando di abilitazione riguardante la CATEGORIA MERCEOLOGICA definita nelle premesse della presente RDO, dall'allegato schema di contratto di concessione, nel quale sono descritte le caratteristiche tecniche richieste per l'esecuzione della fornitura del lotto di riferimento.

Al presente invito sono allegati e ne formano parte integrante i seguenti documenti:

- 1. Schema di contratto di concessione**
- 2. Allegato A – dichiarazione di partecipazione**
- 3. Modulo offerta economica**

INDICE

1. Informazioni Tecniche.....	6
1.1 Chiarimenti.....	6
1.2 Firma digitale	6
2. Requisiti di partecipazione	7
2.1 Requisiti di partecipazione	7
2.2 Soggetti tenuti a soddisfare i requisiti di partecipazione.....	8
3. Documentazione, Criteri di affidamento, modalità di formulazione e presentazione dell'offerta. 8	
3.1 Criteri di affidamento e modalità di formulazione dell'offerta	8
3.2 Modalità di presentazione dell'offerta	8
3.3 Documentazione da presentare in fase di presentazione dell'offerta	9
4. Documentazione Amministrativa	10
4.1 Dichiarazione di partecipazione – Allegato A.....	10
4.1.1 Soggetto dichiarante e firma digitale della dichiarazione di partecipazione –Allegato A 10	
4.1.2 Soccorso istruttorio per la Dichiarazione di partecipazione –Allegato A	11
4.2 Contributo all' A.N.A.C.....	11
4.2.1 Soggetto tenuto alla presentazione e alla firma digitale del versamento all'A.N.A.C. 12	
4.2.2 Soccorso istruttorio per il versamento all'A.N.A.C.	12
4.3 Raggruppamenti temporanei d'impresa e consorzi	13
4.3.1 Raggruppamenti temporanei d'impresa (R.T.I.) e consorzi ordinari	13
4.3.2 Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera B) e C) del D.lgs 50/2016.....	14
4.4 Eventuale ulteriore documentazione	15
4.4.1 Imprese che hanno in corso una trasformazione	15
4.4.2 Imprese in concordato preventivo con continuità aziendale	15
4.4.3 Avvalimento.....	15
4.5 Soccorso istruttorio	16
5. Offerta economica	17
5.1 Firma digitale degli allegati economici.....	17
5.2 Modalità di inserimento dell'offerta economica.....	18
5.3 Dichiarazione di subconcessione.....	19
5.4 Elenco degli apparecchi equivalenti a quelli previsti dal comma 4 dell'art. 1 dello schema di contratto di servizio + schede tecniche (documentazione da firmare digitalmente).	19
5.5 Modifica di un'offerta già presentata	19
6. Apertura offerte	20
7. Verifica dei requisiti	21

8. Conclusione del contratto	22
9. Ulteriori informazioni.....	22
10. Codice di comportamento e clausole anticorruzione.....	22
11. Riservatezza	23
12. Tutela della privacy	24
12.1 Fonte dei dati personali	24

1. Informazioni Tecniche

La documentazione completa di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara gestito attraverso la piattaforma di E-procurement SAP SRM, accessibile tramite sito internet denominato "Mercurio" al seguente indirizzo: <https://www.acquistionline.provincia.tn.it/paginaIntermedia>, versione V7.

Per accedere al Sistema è necessario possedere la dotazione tecnica e i requisiti tecnici minimi reperibili sul sito MERCURIO – AREA FORNITORI.

Al fine di permettere al Gestore del Sistema di fornire riscontro in tempo utile ad eventuali domande e/o richieste di chiarimento tecnico concernenti l'inserimento a Sistema delle proprie offerte da parte dei fornitori, questi ultimi dovranno provvedere a contattare il call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero **0461/800786** almeno 60 (sessanta) minuti prima del "Termine di presentazione dell'offerta" (scadenza presentazione offerte).

Si precisa che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo.

SI RACCOMANDA DI NON ATTENDERE L'ULTIMO GIORNO O LE ULTIME ORE DISPONIBILI PER COLLOCARE A SISTEMA LA PROPRIA OFFERTA, AL FINE DI PERMETTERE LA RISOLUZIONE TEMPESTIVA DI EVENTUALI PROBLEMATICHE.

1.1 Chiarimenti

Le richieste di **chiarimenti**, inerenti la gara in oggetto, devono essere effettuate **esclusivamente sul sistema Mercurio**, secondo le modalità illustrate nella **Sezione II – Capitolo 3 "Richieste di chiarimenti e avvisi" del "Manuale presentazione offerta – Risposta alle gare telematiche"** presente sulla piattaforma MERCURIO nella sezione "Manualistica".

Ad eventuali domande e/o richieste di chiarimento effettuate dai Fornitori entro il termine riportato nella mail di invito e visibile a Sistema, l'Amministrazione darà risposta entro i termini previsti di legge.

Ai sensi delle vigenti disposizioni anticorruzione, **i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti**, ossia il dipendente individuato nel bando quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l'attività istruttoria, il Responsabile dell'ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il Direttore/RUP e il Presidente A.S.I.S..

1.2 Firma digitale

Si precisa che tutti i file allegati costituenti l'offerta del concorrente sottoscritti digitalmente dovranno essere firmati con firma CADES (file con estensione .P7M) e/o documenti con firma PADES (file con estensione .PDF).

Per maggiore dettaglio si veda la **Sezione VI "Firma digitale e marcatura temporale" del "Manuale di presentazione offerta – Risposta alle gare telematiche"** presente sulla piattaforma MERCURIO nella sezione "Manualistica".

2. Requisiti di partecipazione

2.1 Requisiti di partecipazione

Alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte tutti i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito indicati, **pena l'esclusione**:

Assenza di motivi di esclusione:

- Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 (vedasi Modulo dichiarazioni di partecipazione Allegato A parte 3 - Motivi di esclusione);

Requisiti di idoneità professionale:

- Iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto;

L'amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto previsto **dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016**.

Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, l'amministrazione procederà alla valutazione:

- a) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (parte 3, lettere A e B della dichiarazione allegato A) **ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte**. A tale scopo potrà essere disposta la sospensione della seduta di gara;
- b) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (parte 3, lettera C della dichiarazione allegato A), **durante la fase di verifica dei requisiti**, secondo quanto specificato nel corrispondente paragrafo della lettera di invito.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) e dell'art. 110 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 l'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla presente procedura a condizione che presenti in gara la documentazione richiesta al successivo paragrafo 4.5.2.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

2.2 Soggetti tenuti a soddisfare i requisiti di partecipazione

I requisiti di partecipazione di cui al paragrafo precedente dovranno essere soddisfatti in capo ai seguenti soggetti:

Tabella 1 - Soggetti in possesso dei requisiti

Requisiti	Impresa singola	RTI da costituire e consorzi ordinari ex art. 2602 c.c.	Consorzio ex art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016
Idoneità e Motivi di esclusione	Singola impresa	Ciascuna impresa raggruppata	Ciascuna impresa consorziata partecipante alla procedura

3. Documentazione, Criteri di affidamento, modalità di formulazione e presentazione dell'offerta.

3.1 Criteri di affidamento e modalità di formulazione dell'offerta

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio del prezzo più alto, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell'art. 18, comma 13, della L.P. 23/1990 sulla seguente base di gara:

Euro 0,20 (iva esclusa) a consumazione (cioè a battuta del distributore)-

In caso di parità di offerte, l'individuazione dell'impresa aggiudicataria avverrà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

La presentazione dell'offerta sottintende l'accettazione di tutte le condizioni contrattuali previste nello schema di contratto di concessione allegato alla presente lettera d'invito. **Si invita il concorrente a prendere attenta visione in particolare degli obblighi previsti dall'art. 1 dello schema di contratto in tema di apparecchi distributori (numero e caratteristiche) e prezzi dei prodotti.**

È facoltà della Stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte pervenute **sia ritenuta da parte di A.S.I.S.**, congrua o conveniente per l'Amministrazione stessa, come pure di procedervi anche se venisse presentata **una sola offerta**, a condizione che la stessa sia ritenuta conveniente per l'Amministrazione sia sotto il profilo tecnico che economico.

3.2 Modalità di presentazione dell'offerta

Per essere ammessa alla presente RDO, codesta Impresa dovrà inviare la propria offerta esclusivamente attraverso il sistema telematico secondo le modalità illustrate di seguito.

Si ricorda che è possibile inoltrare a sistema eventuali richieste di chiarimenti **esclusivamente** nelle modalità illustrate al precedente **paragrafo 1.1 Chiarimenti**.

A partire dal giorno e ora di pubblicazione della gara, indicati nella mail di invito e visibili a Sistema, i soggetti invitati potranno formulare la propria offerta, secondo le modalità di presentazione che sono specificatamente indicate nel **"Manuale di presentazione offerta –**

Risposta alle gare telematiche presente sulla piattaforma MERCURIO nella sezione "Manualistica".

Nel momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di **"Notifica offerta presentata"** all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

3.3 Documentazione da presentare in fase di presentazione dell'offerta

Prima di inviare l'offerta i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema i seguenti documenti **firmati digitalmente**:

Tabella 2 - Documentazione da presentare

Categoria	Documento	Note di compilazione	Obbligatorio	Soccorso Istruttorio ammesso
Allegato amministrativo	Dichiarazione di partecipazione - Allegato A	Vedi par. 4.1 Dichiarazione di partecipazione Allegato A	SI	SI Vedi par. 4.1.2
	Ricevuta versamento contributo ANAC	Vedi paragrafo 4.2	SI	SI
Allegato economico	Documento di sintesi	Vedi par. 5 Offerta economica	SI	NO
	Modulo offerta economica	Vedi par. 5 Offerta economica	SI	NO
	(eventuale) Richiesta di subconcessione	Vedi par. 5.3 Dichiarazione di subconcessione	NO	NO
	(eventuale) Elenco degli apparecchi equivalenti a quelli previsti dal comma 4 dell'art. 1 del contratto di servizio + schede tecniche	Vedi par. 5.4 Schede tecniche apparecchi equivalenti	NO*	NO

* In caso di assenza dell'elenco e/o delle schede tecniche, si intenderà che il concorrente si impegna a fornire gli apparecchi (numero, marca, modello) indicati al comma 4 dell'art. 1 dello schema di contratto di concessione.

Tali documenti dovranno essere caricati a sistema e **firmati digitalmente**, secondo le modalità previste al precedente **paragrafo 1.2 Firma digitale** e secondo le ulteriori indicazioni presenti nei **paragrafi dedicati** del presente documento.

4. Documentazione Amministrativa

4.1 Dichiarazione di partecipazione – Allegato A

L'impresa, dopo aver creato l'offerta (vedi par. 5), dovrà caricare a sistema, selezionando il tab "Documentazione offerta", utilizzando il tasto "Aggiungere allegato firmato" e classificandola nella categoria "Allegato amministrativo", una **dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'Impresa**, ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, utilizzando preferibilmente il fac-simile "DICHIARAZIONE PARTECIPAZIONE ALLEGATO A" reso disponibile sul Sistema all'interno della documentazione di gara, nel quale si attestano:

1. Informazioni sull'operatore economico;
2. Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico;
3. L'assenza o la presenza di motivi di esclusione;
4. Possesso dei requisiti di partecipazione;
5. La dichiarazione di aver preso visione dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679 di cui al paragrafo "TUTELA DELLA PRIVACY" della lettera di invito.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti per l'intera durata dell'appalto, pena la risoluzione del contratto.

Il concorrente ha la facoltà di produrre, in sostituzione di uno o più dei punti sopra indicati la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati, caricando a sistema copia di tale documentazione unitamente ad apposita dichiarazione attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi. Sia la copia della documentazione che la dichiarazione devono essere firmate digitalmente.

4.1.1 Soggetto dichiarante e firma digitale della dichiarazione di partecipazione – Allegato A

La dichiarazione di partecipazione allegato A deve essere **resa e sottoscritta** dai seguenti soggetti:

Tabella 3 - Soggetti Allegato A

Documento	Impresa singola	RTI da costituire e consorzi ordinari ex art. 2602 c.c.	Consorzio ex art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016
Allegato A	Il legale rappresentante.*	Una dichiarazione per ogni impresa associata firmata dal proprio legale rappresentante.*	Una dichiarazione per ogni impresa consorziata partecipante alla procedura firmata dal proprio legale rappresentante.* Una dichiarazione del consorzio firmata dal proprio legale rappresentante.*

* o da persona in possesso dei poteri di rappresentare ed impegnare validamente l'impresa.

4.1.2 Soccorso istruttorio per la Dichiarazione di partecipazione –Allegato A

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016 in combinato disposto con l'art 83 del D.lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, attraverso comunicazione sulla piattaforma Mercurio, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena **l'esclusione dalla procedura di gara**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016 il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

1. Mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del modulo dichiarazione di partecipazione Allegato A di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli (impresa singola, imprese raggruppate e imprese facenti parte di Consorzi ordinari ex art. 2602 del c.c.);
2. Incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione.

4.2 Contributo all' A.N.A.C.

L'impresa dovrà caricare a sistema, classificandola nella categoria "Allegato amministrativo" **la ricevuta a comprova dell'avvenuto pagamento del contributo di Euro 20,00 (venti/00)** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici)-deliberazione 21 dicembre 2011 - secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet www.avcp.it, Area "Servizi ad accesso riservato", sezione "Servizio Riscossione Contributi", e di seguito riportate.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi **on line**, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il **codice CIG 7935334CC3**, che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **On line mediante carta di credito** dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta (con le modalità di seguito descritte), all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";

- **In contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato all'offerta, come sotto descritto.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve caricare a sistema la ricevuta di pagamento in formato pdf e firmata digitalmente dal legale rappresentante o un suo procuratore.

Qualora il documento presentato non fornisca prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà a verificare l'avvenuto pagamento.

4.2.1 Soggetto tenuto alla presentazione e alla firma digitale del versamento all'A.N.A.C.

Saranno tenuti alla presentazione ed alla firma digitale del versamento all'A.N.A.C. i seguenti soggetti.

Tabella 4 - Soggetti versamento A.N.A.C.

Documento	Impresa singola	RTI da costituire e consorzi ordinari ex art. 2602 c.c.	Consorzio ex art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016
Versamento A.N.A.C.	Il legale rappresentante.*	Il legale rappresentante* dell'impresa capogruppo.	Il legale rappresentante* del consorzio.

* o da persona in possesso dei poteri di rappresentare ed impegnare validamente l'impresa.

4.2.2 Soccorso istruttorio per il versamento all'A.N.A.C.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016 in combinato disposto con l'art 83 del D.lgs. 50/2016, nei casi di irregolarità della ricevuta inviata dall'operatore economico, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesta, attraverso comunicazione sulla piattaforma MERCURIO, al concorrente, nel termine non superiore a 10 giorni dalla nota di richiesta, pena **l'esclusione dalla procedura di gara**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016 il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

1. mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
2. ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
3. effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dall'invito.

Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell'ammissione del concorrente, richiederà al concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per lo stesso di richiedere all'Autorità la restituzione di quanto già versato.

Si procederà a **escludere** il concorrente nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dalla lettera di invito.

4.3 Raggruppamenti temporanei d'impresa e consorzi

4.3.1 Raggruppamenti temporanei d'impresa (R.T.I.) e consorzi ordinari

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante. L'inosservanza di tale divieto **determina l'ESCLUSIONE dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati** (impresa singola, associazione e consorzio).

RTI DA COSTITUIRSI

In caso di RTI da costituirsi o consorzi ordinari di cui all'art. 45, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, **ciascuna impresa associata** dovrà rendere la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa, attestante quanto previsto dal **paragrafo 4.1 Dichiarazione di partecipazione – Allegato A**.

La necessaria abilitazione al ME-PAT per la CATEGORIA MERCEOLOGICA indicata nelle premesse della presente RDO deve essere posseduta **a pena di esclusione** da ciascun operatore associato al momento della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, nell'Allegato A - Dichiarazione di partecipazione - Parte I INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO. Forma della partecipazione, Punto b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto con le relative quote di partecipazione", **devono essere specificate le quote/parti delle prestazioni** che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti e l'impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora l'invito sia inoltrato ad un'impresa singola e quest'ultima intenda partecipare in Raggruppamento temporaneo di Imprese o in consorzio ordinario con altre imprese consorziate, la stessa dovrà assumere il ruolo di impresa mandataria e quindi presentare la documentazione e le offerte nell'ambito della procedura di gara in nome e per conto del R.T.I. o consorzio.

In caso di R.T.I da costituirsi i requisiti di cui al **paragrafo 2.1 Requisiti di partecipazione** dovranno essere posseduti dai seguenti soggetti:

- I requisiti di idoneità professionale e di assenza di motivi di esclusione di cui al **paragrafo 2.1 Requisiti di partecipazione**, dovranno essere posseduto da **ciascuna impresa raggruppata**, a pena di **esclusione dalla procedura di gara**.

Ai sensi dell'art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti **non** viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del **mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura, secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.**

Al riguardo si precisa quanto segue:

Il **mandato collettivo speciale con rappresentanza** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata dovrà espressamente indicare:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

La **procura** relativa al suddetto mandato deve essere redatta con la medesima forma del mandato. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

4.3.2 Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera B) e C) del D.lgs 50/2016

In caso di consorzio di cui l'art. 45, comma 2 lettera b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, **il consorzio e ciascuna impresa consorziata partecipante alla procedura**, dovranno rendere la dichiarazione sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa, attestante quanto previsto dal Paragrafo 4.1.

Le imprese consorziate partecipanti alla procedura **dovranno essere indicate** dal consorzio in sede di offerta nel "Modulo dichiarazioni di partecipazione - Allegato A - Parte 1 INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO. Forma della partecipazione, Punto b) *Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto*".

Alle imprese consorziate partecipanti è fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata), a pena di **esclusione dalla procedura di gara** sia del consorzio che dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del c.p.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un raggruppamento temporaneo di imprese, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

In caso di consorzio di cui l'art. 45, comma 2 lettera b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 i requisiti di cui al **paragrafo 2.1 Requisiti di partecipazione** dovranno essere posseduti dai seguenti soggetti:

- I requisiti di idoneità professionale e di assenza di motivi di esclusione di cui al **paragrafo 2.1 Requisiti di partecipazione**, dovranno essere posseduti dal **consorzio e da tutte le imprese che partecipano alla gara.**

4.4 Eventuale ulteriore documentazione

4.4.1 Imprese che hanno in corso una trasformazione

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

Per quanto non previsto nella presente lettera di invito si applica quanto disciplinato dalla l.p. n. 2/2016 e dalla l.p. n. 23/90.

4.4.2 Imprese in concordato preventivo con continuità aziendale

L'impresa partecipante che abbia presentato richiesta di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale oppure che sia in attesa del decreto di omologa della proposta di concordato preventivo con continuità aziendale dal Tribunale competente è tenuta a presentare apposita autorizzazione a partecipare alla procedura di gara rilasciata dal tribunale competente ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267.

4.4.3 Avalimento

Il ricorso all'avvalimento, nelle modalità e alle condizioni di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, è ammesso allo scopo di far fronte a requisiti minimi di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti dalla Stazione Appaltante, secondo le indicazioni fornite da ANAC (ex AVCP) nella determinazione dd. 1 agosto 2012 n. 2 avente ad oggetto "L'avvalimento nelle procedure di gara".

In tale caso il concorrente dovrà presentare, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016:

1. Dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente da un rappresentante dell'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
2. Dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente da un rappresentante dell'impresa ausiliaria ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000 con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. Copia del contratto originale in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.P.R. 207/2010 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - a. oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

- b. durata;
- c. ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento;

Per quanto non diversamente previsto dal presente paragrafo, trova applicazione la disciplina recata dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e le indicazioni fornite da ANAC (ex AVCP) nella determinazione dd. 1 agosto 2012 n. 2 avente ad oggetto "L'avvalimento nelle procedure di gara".

4.5 Soccorso istruttorio

In relazione ad ogni altra documentazione amministrativa resa ai sensi del presente capitolo è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio. Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016 in combinato disposto con l'art 83 del D.lgs. 50/2016., nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità presente nella documentazione amministrativa, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, attraverso comunicazione sulla piattaforma Mercurio, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta pena **l'esclusione dalla procedura di gara**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone i contenuti ed i soggetti che dovranno presentarla.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016 il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

5. Offerta economica

Non saranno ammesse offerte economiche in ribasso, parziali, alternative o condizionate.

Il prezzo a consumazione risultante dall'offerta dell'operatore economico si intendono espressi al netto dell'IVA e si intendono validi per tutto il periodo della concessione del servizio.

L'Impresa rimane vincolata alla sua offerta fino al centottantesimo giorno (180 giorni) dalla data di scadenza della presentazione delle offerte. Ove il contratto dell'Amministrazione venga inviato all'Aggiudicataria oltre tale termine, quest'ultima potrà svincolarsi senza oneri dalla propria offerta, mediante semplice comunicazione scritta.

5.1 Firma digitale degli allegati economici

I documenti richiesti relativi all'offerta economica dovranno essere firmati **pena l'esclusione** dalla procedura di gara dai seguenti soggetti.

Tabella 6 - Soggetti allegati offerta economica

Documento	Impresa singola	RTI da costituire e consorzi ordinari ex art. 2602 c.c.	Consorzio ex art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016
Documento di sintesi	Il legale rappresentante*	Il legale rappresentante* di ciascuna impresa raggruppata o consorziata	Il legale rappresentante* del consorzio.
Modulo offerta economica	Il legale rappresentante*	Il legale rappresentante* di ciascuna impresa raggruppata o consorziata	Il legale rappresentante* del consorzio.
Richiesta di subconcessione (eventuale)	Il legale rappresentante*	Il legale rappresentante* di ciascuna impresa raggruppata	Il legale rappresentante* del consorzio.
Elenco degli apparecchi equivalenti a quelli previsti dal comma 4 dell'art. 1 del contratto di servizio + schede tecniche (eventuale)**	Il legale rappresentante*	Il legale rappresentante* di ciascuna impresa raggruppata	Il legale rappresentante* del consorzio.

* o da persona in possesso dei poteri di rappresentare ed impegnare validamente l'impresa.

** In caso di assenza dell'elenco e/o delle schede tecniche, si intenderà che il concorrente si impegna a fornire gli apparecchi (numero, marca, modello) indicati al comma 4 dell'art. 1 dello schema di contratto di concessione.

5.2 Modalità di inserimento dell'offerta economica

Nei tempi previsti fra il "Termine anteprima" e il "Termine di presentazione dell'offerta", ogni singolo Concorrente invitato dovrà inserire a Sistema, la propria offerta economica espressa in Euro (IVA esclusa) nel rispetto delle seguenti regole impostate a Sistema:

1. Scegliere l'opzione "Elaborare offerta" e ricercare l'appalto nella sezione "interr. Attive Appalti online" cliccando su "A trattativa privata" se non già attivo **(se non appaiono risultati, attivare il tasto "cercare" togliendo tutti i filtri)**.
2. **(Nel caso non sia già stata creata l'offerta)** Per creare e presentare l'offerta nei tempi indicati, cliccare sul numero della gara e, nella schermata successiva, sul tasto "creare offerta". Cliccare **sull'icona**  "creare offerta su lotto" per accedere al dettaglio del lotto di gara; (ATTENZIONE: se già creata lo stato dell'offerta sarà "Salvato". Per accedere all'offerta cliccare sul numero della stessa e poi utilizzare il tasto "Modificare offerta su lotto").
3. A sistema, nella colonna "Prezzo", si invita l'offerente ad inserire il prezzo unitario proposto (IVA esclusa), con le seguenti precisazioni:
 - a. utilizzare la virgola come separatore decimale;
 - b. sono ammesse dal sistema due cifre decimali;
 - c. i prezzi proposti devono corrispondere a quelli indicati negli appositi campi dell'allegato "Modulo offerta economica";
4. Compilare l'allegato **"Modulo offerta economica"**, reso disponibile sul Sistema all'interno della documentazione di gara (tab "Documentazione appalto" nella sezione "Allegati"), nel quale il Concorrente è tenuto a fornire **obbligatoriamente** il prezzo unitario relativo alla posizione, a pena di invalidazione dell'offerta.
5. Nella sezione "Documentazione offerta" utilizzando il tasto "Aggiungere allegato firmato", caricare a sistema il documento di cui al punto precedente scegliendo la categoria "Allegato economico" e la corrispondente sottocategoria. Selezionare ulteriori sottocategorie corrispondenti ad eventuali altri allegati richiesti.
6. E' possibile "salvare il lotto" in qualsiasi momento della procedura di caricamento dei vari documenti di gara. E' necessario, dopo aver salvato il lotto, utilizzare il tasto "Modificare lotto" per inserire ulteriore documentazione o modificare la documentazione inserita.
7. Creare, quindi, il documento di sintesi utilizzando l'apposito tasto "Genera documento di sintesi offerta" **solamente dopo** aver inserito i prezzi offerti e tutta la documentazione obbligatoria richiesta. Dopo aver firmato digitalmente il documento di sintesi caricarlo sul sistema nella sezione "Documentazione offerta" - "Aggiungere allegato firmato" selezionando come categoria allegato "Allegato economico" e sottocategoria "Documento di sintesi offerta". **Solamente una volta caricato anche il documento di sintesi sarà visibile il tasto "Completare lotto"**.
8. **(Nel caso l'offerta complessiva sia pronta)** cliccare su "Completare lotto". Utilizzare il link "Torna a "Lotti di gara".
9. Cliccare infine **"inviare"** per presentare definitivamente l'offerta.

Comporta l'esclusione dell'offerta:

- la mancata indicazione del prezzo di uno o più prezzi relativi al lotto (unico);
- l'invalidazione di una singola posizione all'interno del Lotto comporterà l'invalidazione dell'intero Lotto.

5.3 Dichiarazione di subconcessione

Ai sensi dell'art. 26 della l.p. 2/2016, qualora l'Impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subconcessione parte della fornitura oggetto della gara, deve produrre apposita dichiarazione, da caricare a sistema, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore e caricata a sistema classificandola nella categoria "Allegato economico", contenente la precisa indicazione delle parti del servizio che intende subconcedere, tenendo conto che la percentuale complessiva subappaltabile **non può essere superiore al 30% dell'importo dato dalla somma di quanto complessivamente offerto.**

Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione della concessione.

La dichiarazione di subconcessione deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell'Impresa o da suo procuratore.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione alla subconcessione nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016.

5.4 Elenco degli apparecchi equivalenti a quelli previsti dal comma 4 dell'art. 1 dello schema di contratto di servizio + schede tecniche (documentazione da firmare digitalmente).

Il concorrente che intenda proporre apparecchi equivalenti ai modelli previsti nello schema di contratto di servizio, è tenuto a allegare e firmare digitalmente:

- l'elenco degli apparecchi per ciascun centro sportivo equivalenti a quelli di contratto;
- le schede tecniche degli apparecchi equivalenti che il concorrente propone di installare.

In caso di assenza dell'elenco e/o delle schede tecniche, si intenderà che il concorrente si impegna a fornire gli apparecchi (numero, marca, modello) indicati al comma 4 dell'art. 1 dello schema di contratto di concessione

5.5 Modifica di un'offerta già presentata

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta e dopo la scadenza del termine "anteprima" (termine oltre il quale potrà essere inviata l'offerta), termini visualizzabili a sistema, è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso si dovrà prima ritirare l'offerta (scegliendo, appunto, l'opzione "ritira offerta") ed inviare a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella in precedenza presentata (modificando quella ritirata o cancellandola e inserendone una completamente nuova) facendo attenzione alla necessità di completare nuovamente il lotto (vedere per ulteriori dettagli il capitolo 4 della Sezione III del **"Manuale di partecipazione alla gara"** allegato a sistema tra la documentazione di gara).

Nel caso in cui l'offerta non sia ancora stata presentata, e quindi appaia nello stato "salvato", è possibile la modifica semplicemente utilizzando l'icona relativa "Modifica offerta su lotto".

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviarne una nuova, né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

6. Apertura offerte

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, **in seduta pubblica**, presso:

A.S.I.S.

Via 4 Novembre n. 23/4 – località Gardolo

c/o Centro sportivo Trento Nord

38121 TRENTO

(giorno e ora indicati in prima pagina)

Il Direttore A.S.I.S. ovvero un funzionario dallo stesso delegato, attraverso apposita funzione prevista a sistema, alla presenza di altri due dipendenti assegnati all'Ufficio Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi, procederà ad aprire i documenti presentati dai Concorrenti e contenuti nell'"Allegato Amministrativo", a verificarne la completezza e regolarità formale, e, in caso di esito negativo, **a disporre il soccorso istruttorio** secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta.

Successivamente (lo stesso giorno oppure il giorno fissato per la successiva seduta pubblica), il Direttore, ovvero un funzionario dallo stesso delegato, procederà ad aprire le buste contenenti le offerte economiche dei Concorrenti in gara e ne verificherà la regolarità formale.

Il Dirigente procederà a dare lettura del prezzo in Euro al rialzo offerto e a generare la graduatoria individuando il Concorrente con la miglior offerta complessiva, calcolata secondo quanto previsto dal precedente Paragrafo 3.1.

In merito all'anomalia dell'offerta si darà applicazione all'art 97 del D.Lgs. 50/2016 e relativi chiarimenti da parte di ANAC. In particolare viene fatta riserva di sottoporre a verifica di anomalia l'offerta che, in base ad elementi specifici, risulti anormalmente alta.

Qualora l'offerta sia soggetta a verifica, in caso di valutazione positiva verrà **confermata la graduatoria** dandone comunicazione, in caso negativo si rimetterà alla valutazione della struttura richiedente l'offerta del concorrente successivo, procedendo in **seduta pubblica** all'esclusione della o delle offerte ritenute non congrue.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara.

Qualora la migliore offerta sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, si effettuerà il relativo sorteggio in modalità automatica e casuale.

A conclusione delle operazioni di gara, verrà inviata comunicazione, del nominativo dell'Aggiudicataria a tutti i partecipanti al confronto concorrenziale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Data e ora prefissate per le sedute pubbliche successive alla prima saranno preventivamente comunicate.

L'offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento della concessione del servizio. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

Tutte le comunicazioni potranno essere inviate attraverso sistema SAP SRM o via pec.

7. Verifica dei requisiti

Ai sensi dell'art. 22 della L.P. 2/2016 l'Amministrazione procederà nei confronti dell'**aggiudicatario** alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei **requisiti di ordine speciale richiesti dalla presente lettera d'invito**.

Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 23 della L.P. 2/2016 in combinato disposto con l'art 83 del D.lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art 83 del D.lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, la Stazione Appaltante richiederà, attraverso comunicazione sulla piattaforma Mercurio, all'aggiudicatario, nel termine non superiore a 10 giorni dalla nota di richiesta, **pena l'annullamento dell'aggiudicazione**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione di cui al presente paragrafo indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.P. 2/2016, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede **all'annullamento dell'aggiudicazione** e alla **segnalazione** del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza, oltre che alla sospensione per un periodo di due mesi dall'elenco telematico.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.p. 2/2016, la Stazione Appaltante può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.P. del 30 novembre 1992, n. 23 e dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione acquisirà d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rese dall'aggiudicatario in sede di gara, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso di altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

La stipulazione del contratto è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 del D.L. di data 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114), ove previsto.

8. Conclusione del contratto

Ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 , il contratto sarà stipulato per scrittura privata secondo lo schema di contratto allegato.

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016 è richiesta la costituzione di una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità che verranno indicate all'aggiudicatario dalla Stazione appaltante.

9. Ulteriori informazioni

Si precisa che:

1. nessun rimborso o compenso sarà corrisposto per la compilazione dell'offerta e degli eventuali elaborati alla stessa allegati;
2. le eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto saranno definite fra le parti ai sensi di legge;
3. l'esperimento della gara non costituisce per la Stazione appaltante né obbligazione contrattuale, né obbligazione a contrarre.

Il Responsabile del Procedimento, di cui la L.P. 23/1992, è dott.ssa Norma Micheli.

Ai sensi dell'art. 28 del regolamento della L.P. 23/90 (D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg) l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica.

10. Codice di comportamento e clausole anticorruzione

Ai sensi dell'art. 1.2 del Codice di comportamento di A.S.I.S., l'appaltatore sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento di A.S.I.S., in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

L'impresa aggiudicataria, si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Detto codice è pubblicato sul sito istituzionale di A.S.I.S. <http://www.asis.trento.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/>, area "Amministrazione trasparente", sezione "Disposizioni generali", sottosezione "Atti generali – Codice di comportamento".

A tal fine l'impresa aggiudicataria dà atto che ha avuto piena e integrale conoscenza del Codice. L'impresa aggiudicataria, si impegna, altresì, a trasmettere copia del suddetto codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento, di cui al citato articolo 1.2, può costituire causa di risoluzione del contratto. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'impresa aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Ai sensi delle vigenti disposizioni anticorruzione, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato nel bando quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l'attività istruttoria, il Responsabile dell'ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il Direttore/RUP e il Presidente A.S.I.S..

Fermo l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, l'operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.

L'operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei servizi o forniture.

Ai sensi dell'art. 26 co. 3 della L.P. n. 2/2016, l'aggiudicatario che intenda subconcedere a terzi parte della prestazione deve indicare all'amministrazione aggiudicatrice prima della stipula del contratto d'appalto, l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n.136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

11. Riservatezza

La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti utilizzando gli strumenti informatici (pec e firma digitale), è in capo al legale rappresentante dell'impresa o del soggetto munito di delega.

Qualora la Stazione appaltante venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base alla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro decisionale, la stessa provvederà ad annullare la procedura di gara ed a comunicare il fatto alle Autorità competenti.

12. Tutela della privacy

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dall'Ufficio Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi per lo svolgimento dell'attività:

- gestione contratti e appalti di servizi (inclusi incarichi professionali), di forniture, di concessione di servizi, di lavori
- gestione archivi – conservazione – protocolli
- gestione trasparenza e accesso ai dati, alle informazioni e agli atti
- gestione pratiche assicurative
- gestione pratiche recupero crediti
- gestione contenzioso
- gestione comunicazione obbligatorie a Agenzia delle Entrate degli estremi dei contratti di appalto, somministrazione e trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati
- gestione PEC

in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.

Titolare del trattamento è A.S.I.S. con sede a Trento, frazione Gardolo, via 4 Novembre n. 23/4 (e-mail segreteria@asis.trento.it, pec: asis.trento@pec.it , sito internet www.asis.trento.it) , Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione sul sito A.S.I.S. al link <http://www.asis.trento.it/it/privacy/informative-uffici/> .

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

12.1 Fonte dei dati personali

I dati personali sono stati raccolti presso INFORMATICA TRENTINA gestore della piattaforma telematica MERCURIO, e presso registri, elenchi e banche dati detenuti da amministrazioni pubbliche e presso l'Interessato.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE E RUP

- ing. Luciano Travaglia -

[documento firmato digitalmente]